



COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

**COPIA DI DETERMINAZIONE
SETTORE
AFFARI GENERALI SEGRETERIA
DEMOGRAFICO SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE NUMERO N. 125 DEL 26-08-20

N. REG. GEN. 186

Oggetto:	EVENTI SISMICI 2016 - ANNULLAMENTO PRECEDENTE DE- TERMINAZIONE E RINNOVO RAPPORTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO E PIENO ISTRUTTORE TECNICO C1 PRESSO L'UFFICIO SISMA DEL COMUNE DI GAGLIOLE
-----------------	---

Il Responsabile del servizio

Vista la delibera di Giunta Municipale nr. 45 del 04.09.2019 con la quale si attribuiscono al Legale Rappresentante dell'Ente le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali);

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che a causa degli eventi sismici verificatisi nell'anno 2016, la grave situazione di emergenza ha determinato in capo ai Comuni del cratere un carico straordinario di adempimenti tecnici ed amministrativi, che hanno reso necessaria la presenza di personale aggiuntivo nelle diverse aree tecnica ed amministrativa;

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 25 del 08.03.2017 ad oggetto "EVENTI SISMICI 2016 – MODIFICA PIANO TRIENNALE ASSUNZIONI 2017/2019 – PROGRAMMA PER L'ANNO 2017";

Richiamata la propria precedente determinazione n. 66 del 21.08.2017, con la quale, in base alle direttive dell'atto di Giunta Municipale sopra citato, veniva assunto a tempo FULL TIME e determinato, l'Arch. Pedace Francesco, nato a Corigliano Calabro il 24.11.1966, residente a Spinetoli (AP) in Via Montegrappa n.7, C.F. PDCFNC66S24D005V, per le motivazioni e con le modalità nella stessa deliberazione espresse e che si intendono qui integralmente richiamate;

Considerato che l'assunzione di cui sopra decorreva dal 21.08.2017 fino al 21.08.2018;

Vista la determina n. 72 del 04.06.2018 con la quale il suddetto contratto è stato prorogato sino al 31.12.2018;

Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 relativa all'approvazione del bilancio di previsione dello stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

Vista la propria determinazione nr. 152 del 31.12.2018 con la quale il rapporto di lavoro in atto con l'Arch. Pedace Francesco sopra generalizzato, veniva rinnovato per il periodo dal 01.01.2019 al 20.08.2020;

Dato atto che la durata complessiva dei precitati rapporti di lavoro è stata pari a 36 mesi;

Richiamate inoltre le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la deroga alla durata massima di 36 mesi. Tale deroga non può essere superiore a dodici mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie riconducibili alla proroga della gestione

straordinario della ricostruzione e dunque alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi;

Richiamata la determinazione nr. 117 del 12.08.2020 con la quale il rapporto lavorativo in essere con l'Arch. Pedace Francesco veniva prorogato dal 26.08.2020 al 31.12.2020;

Considerato che successivamente all'adozione del succitato atto è stato emanato il D.L. nr. 104 del 14.08.2020 che, tra le altre cose, all'art. 57 comma 2 fissa la proroga dello stato emergenziale determinato dagli eventi sismici del 2016 fino al 31.12.2021;

Ravvisata la necessità di attendere la conversione in legge del D.L. 104/2020 e di procedere altresì alla proroga del rapporto di lavoro in essere con l'Arch. Pedace Francesco;

Visto che questo Ente ha la facoltà di disporre il rinnovo del rapporto di lavoro di cui all'oggetto secondo quanto previsto dall'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 per ulteriori 12 mesi oltre ai 36 mesi già prestati;

Considerato che si può disporre il rinnovo fino al 31.12.2020 secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del D.L. 104/2020 e nelle more della relativa conversione in legge, nel caso in cui la conversione confermi quanto disposto dall'art. 57 comma 2 del D.L. 104/2020, per tutti e 12 i mesi senza necessità di proroga formale da parte del Comune di Gagliole, fermo restando comunque il limite massimo di 48 mesi non ulteriormente prorogabile/rinnovabile;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rinnovare il rapporto lavorativo già in essere con l'Arch. Pedace Francesco avvalendosi dell'intervallo temporale di 10 giorni come previsto dall'art 50 comma 12 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018;

Visto il D.L. 189/2016, convertito nella Legge 229/2016;

Viste le note della Regione Marche protocollo n. 885452 del 15.12.2016 e protocollo n. 895526 del 20.12.2016;

D E T E R M I N A

1) tutto quanto esposto nella premessa fa parte integrante sostanziale del presente atto;

2) di annullare la determinazione nr. 117 del 12.08.2020 sostituendola con il presente atto;

3) di rinnovare l'assunzione presso l'ufficio sisma di questo Comune, dell'Arch. Pedace Francesco, nato a Corigliano Calabro il 24.11.1966, residente a Spinetoli in Via Monte grappa n.7, C.F. PDCFNC66S24D005V, con la qualifica di Istruttore Tecnico, categoria giuridica "C", posizione economica "C1" del vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni / Enti locali, a tempo full time e determinato, a decorrere dal 31.08.2020 e fino al 31.12.2020;

4) di procedere alla stipula del contratto di lavoro di proroga a tempo full-time con il dipendente in oggetto, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

5) di dare atto che verranno effettuate tutte le comunicazioni previste dalla vigente normativa in materia;

6) di precisare che la spesa sarà finanziata con i fondi straordinari per il sisma, assegnati all'Ente con imputazione come di seguito specificato:

- Codice di Bilancio 11.02-1.01.01.01.003 cap. 1193 del B.P. 2020 in corso di formazione.
- Codice di Bilancio 11.02-1.01.02.01.002 cap. 1194 del B.P. 2020 in corso di formazione.
- Codice di Bilancio 11.02-1.01.01.01.001 cap. 1195 del B.P. 2020 in corso di formazione.

7) di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 57 comma 2 del D.L. 104/2020 e nelle more della relativa conversione in legge, nel caso in cui la conversione confermi quanto disposto dall'art. 57 comma 2 del D.L. 104/2020, il rapporto di lavoro potrà essere prorogato per tutti e 12 i mesi previsti e comunque fino al limite massimo del 30.08.2021 e senza necessità di proroga formale da parte del Comune di Gagliole, fermo restando il limite di 48 mesi non ulteriormente prorogabile/rinnovabile;

8) di stabilire che nel caso in cui la conversione in legge del D.L. 104/2020 non confermi quanto attualmente stabilito all'art. 57 comma 2 del citato decreto, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso il giorno 31.12.2020;

9) di trasmettere alla Regione Marche, per i provvedimenti di competenza, la categoria contrattuale, il profilo professionale ed il costo annuo della presente unità assunta.

ALLEGATO A

CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE (art. 50, commi 11 e 12, CCNL Funzioni locali del 21/05/2018)

TIPOLOGIA: TEMPO DETERMINATO

ORARIO: FULL TIME 36 ORE SETTIMANALI

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale tra il Comune di Gagliole rappresentato dal Dott. Botticelli Sandro e l'Arch. Pedace Francesco, nato a Corigliano Calabro (CS) il 24.11.1966 e residente a Spinetoli (AP) in Via Montegrappa n. 7, CF: PDCFNC66S24D005V, in riferimento all'assunzione a tempo determinato, FULL TIME orizzontale, 36 ore settimanali, dal 21.08.2017 al 20.08.2018, approvata con determinazione n. 66 del 21.08.2017, esecutiva ai sensi di legge.

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del

Comparto Funzioni locali, vigente nel tempo, dalle norme di legge vigenti in materia, dallo statuto comunale nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze dagli organi o dirigenti dell'ente.

Richiamati i contratti individuali di lavoro a tempo determinato intercorsi tra il Comune di Gagliole e l'Arch. Pedace Francesco, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria Istruttore tecnico, e stipulati in data 21.08.2017 con scadenza il 20.08.2018, 22.08.2018 con scadenza il 31.12.2018 e 01.01.2019 con scadenza il 20.08.2020, ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge 189 del 2016.

Dato atto che la durata complessiva dei precitati rapporti di lavoro è stata pari a 36 mesi.

Tenuto conto che permangono le esigenze di continuare ad avvalersi del dipendente Arch. Pedace Francesco, il quale con la sottoscrizione del presente contratto, presta specifico consenso alla continuità del proprio rapporto di lavoro avvalendosi della deroga di cui all'art. 50, commi 11 e 12 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018.

Richiamate inoltre le disposizioni previste dagli artt. 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 e tenuto conto dell'art. 50 del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 che consente:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la deroga alla durata massima di 36 mesi. Tale deroga non può essere superiore a dodici mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi; fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e dunque alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;
- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.

Richiamato inoltre il D.L. nr. 104 del 14.08.2020 che, tra le altre cose, fissa la proroga dello stato emergenziale determinato dagli eventi sismici del 2016 fino al 31.12.2021.

Le parti stipulano quanto segue:

1. Il Comune di Gagliole, sede Piazza Matteotti 1 - Gagliole (MC), P.I. 00268590437 assume a tempo determinato e a tempo pieno orizzontale l'Arch. Pedace Francesco, nato a Corigliano Calabro (CS) il 24.11.1966 e residente a Spinetoli (AP) in Via Montegrappa n. 7, CF. : PDCFNC66S24D005V.

~~2.~~ L'assunzione è disposta per esigenza temporanea del servizio Sisma ai sensi dell'art. 50 bis del Decreto Legge 189/2016 convertito con modificazioni in L. 229/2016 per il periodo dal 31.08.2020 e temporaneamente fino al 31.12.2020.

3. Richiamato l'art. 57 comma 2 del D.L. 104 del 14.08.2020 e nelle more della relativa conversione in legge, nel caso in cui la conversione confermi quanto disposto dall'art. 57 comma 2 del D.L. 104/2020, il rinnovo del rapporto lavorativo di cui all'oggetto è disposto per tutti e dodici i mesi a decorrere dal 31.08.2020 senza necessità proroga formale da parte del Comune di Gagliole, fermo restando il limite massimo di 48 mesi di prestazione lavorativa.

4. Il rapporto di lavoro in oggetto non potrà essere ulteriormente prorogato/rinnovato in assenza di specifica modifica della vigente normativa.

5. L'inquadramento professionale temporaneo è il seguente:

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE TECNICO

CATEGORIA: C - POSIZIONE ECONOMICA: C1

e le mansioni corrispondenti sono indicate nell'allegato al presente contratto, parte integrante dello stesso, fatto salvo il principio dell'esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti.

4. Il trattamento economico normativo del dipendente è determinato secondo quanto disposto dal vigente C.C.N.L. Funzioni locali.

5. Gli emolumenti relativi al periodo di lavoro di cui al presente contratto saranno corrisposti mensilmente a decorrere dal mese di agosto 2020.

6. Il TFR (trattamento di fine rapporto), se ed in quanto spettante, sarà corrisposto direttamente dall'INPS previa comunicazione da parte del Comune di Gagliole.

7. Il dipendente sarà assegnato all'Ufficio Sisma del Comune di Gagliole - Area tecnica.

8. L'orario di lavoro è stabilito dall'art. 22 del CCNL del 21/05/2018 ed è articolato come da disposizione del Responsabile dell'area nel rispetto delle normative vigenti nell'Ente. Il rispetto dell'orario assegnato è, per il lavoratore, specifico obbligo contrattuale.

9. In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

10. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo di cui alle vigenti normative contrattuali previste per il personale a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

11. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato.

12. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 51, comma 1, lettera b), del CCNL del 21/05/2018 e dall'art. 71 D.L. 112 del 25.06.2008 convertito con legge n. 133 del 06.08.2008 e successive modificazioni. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 10 del CCNL del 21/05/2018.

13. Per le cause di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro diverse da quelle indicate al comma 4 dell'art. 51 del CCNL del 21/05/2018 il rapporto è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di Legge applicabili. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

14. Il lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza ed osservando le disposizioni interne dell'Ente ed il codice di comportamento vigenti. Dichiara, altresì, di prendere integrale conoscenza del

Codice disciplinare vigente nell'Ente che ritira all'atto della sottoscrizione del presente contratto unitamente a:

- Copia art. 23 C.C.N.L. del 06.07.1995;
- Copia artt. 20, 36 e 37 D.Lgs. 81/2008
- copia del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;
- Copia del Capo II "Tutela della salute della lavoratrice" articoli da 6 a 15 ed allegati A), B), C) del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151;

15. Per quanto non disciplinato tra le parti si fa riferimento al C.C.N.L. nel tempo vigente nonché alle norme del codice civile (Libro V, Titolo II, Capo I) e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

16. In attuazione della legge sulla privacy (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196), il lavoratore contraente autorizza il Comune di Gagliole al trattamento dei dati e il Comune di Gagliole garantisce la riservatezza delle informazioni ricevute.

Letto e sottoscritto in Gagliole, li 31.08.2020

Il Responsabile ufficio sisma
(Dott. Botticelli Sandro)

Il Lavoratore contraente
(Arch. Pedace Francesco)

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. E' redatto su ____ pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al lavoratore ed uno conservato agli atti del Comune di Gagliole.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del DLGS 267/2000, verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività dell'atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 08-09-20

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che la copia della presente determinazione viene trasmessa al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 08-09-20

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì 08-09-20

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-09-20 al 23-09-20

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to (Botticelli Sandro)

Gagliole, lì

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
(Botticelli Sandro)

Gagliole lì 26-08-20